castalia
GEOLOGIA E AMBIENTE

Spett. le
Comune di Paderno d'Adda
Piazza Vittoria, 8
23877 *Paderno d'Adda* (LC)

18 dicembre 2009

OGGETTO: **Piano di Governo del Territorio - Studio Geologico del territorio comunale ai sensi dell'art. 57 della L.R. 12/2005 e Studio di Individuazione del Reticolo Idrico Minore**

RIFERIMENTO: **a note ARPA Lombardia Dipartimento di Lecco prot. n. 154741/3.1.3 del 20.11.2009 e Prov. di Lecco – Sett. Territorio – Serv. Pianificazione prot. n. 49497 del 16.11.2009**

Con riferimento alle note sopracitate, pervenute all'Amministrazione Comunale di Paderno d'Adda e trasmesse agli scriventi redattori degli studi indicati in oggetto, esaminati i contenuti tecnici, si trasmettono le seguenti controdeduzioni alle osservazioni e indicazioni riportate.

1. lo Studio Geologico del territorio comunale quale parte integrante del redigendo Piano di Governo del Territorio è stato redatto dagli scriventi, quale aggiornamento di un precedente studio redatto nell'anno 2001 e non più conforme, nell'anno 2006 coerentemente ai criteri allora vigenti e contenuti nella D.G.R. n. 8/1566 del 2005. La successiva delibera regionale n. 8/7374 del 28.05.2008 ha in parte modificato le linee guida e i criteri tecnici per la redazione degli studi geologici comunali; in conseguenza di ciò si ritiene che lo Studio Geologico redatto nell'anno 2006 possa ugualmente essere ritenuto conforme anche ai criteri contenuti nella D.G.R. 8/7374 dell'anno 2008, che non ha modificato concetti e contenuti di interesse per il comune di Paderno d'Adda, con la sola eccezione dell'introduzione di un nuovo Geosito in precedenza non previsto, che sarà oggetto di specifica trattazione nei punti a seguire;
2. in riferimento alla sorgente Edison captata a scopo idropotabile si segnala che le relative zone di tutela assoluta (r = 10 m) e fascia di rispetto (r = 200 m) si ritiene siano correttamente riportate nella Carta dei Vincoli (Tav. 2) dello Studio Geologico. La fascia di rispetto è stata individuata con criterio geometrico, secondo il dettame della D.G.R. 6/15137 del 27.11.2006, art. 2.2, comma *a*: al fine di aumentare l'effettiva tutela dell'acquifero captato a scopo potabile la fascia di rispetto non è stata limitata verso valle all'isoipsa passante per il punto di presa, ma estesa di altri 10 m. Si ritiene che nel caso in esame il passaggio al criterio idrogeologico, come suggerito, sia oltre che di difficile se non impossibile applicazione, anche meno cautelativo di quello geometrico al fine della tutela della fonte captata.

L'inapplicabilità del criterio idrogeologico, a giudizio degli scriventi, nasce dalla presenza di una falda contenuta in materiali conglomeratici ("ceppo") a cementazione variabile (dal conglomerato vero e proprio con caratteristiche tipiche del materiale roccia, a materiali ghiaioso-sabbiosi sciolti) e con permeabilità sia primaria (intercomunicabilità dei pori naturali del terreno) che secondaria (fratturazione della componente più competente della parte rocciosa dell'acquifero). La concomitante presenza di caratteri litologici e idraulici così diversi e con consistente disomogeneità tessiturale e strutturale, sia verticale che laterale (in particolare gli ammassi rocciosi presentano sistemi di fratturazione ad andamento caotico e causale, oltre che non riconducibili a famiglie di stress ben individuabili), portano a ritenere impossibile l'individuazione del bacino di alimentazione della sorgente. Pertanto, come indicato dalla citata Delibera n. 15137, in casi simili permane la perimetrazione della zona di rispetto secondo il criterio geometrico. Gli scriventi sono disponibili al dibattito e al confronto con gli Uffici destinatari della presente sul tema esposto, eventualmente supportato da contributi e informazioni, non in nostro possesso, in materia su casi simili e in contesti geologicamente analoghi o geograficamente vicini.

3. La D.G.R. n. 8/7374 del 28.05.2008 non prevede ne contempla l'attribuzione di specifiche classi di fattibilità geologica alle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano. Si ritiene che la vincolistica di Legge per tali ambiti sia sufficientemente cautelativa al fine di garantire la tutela qualitativa della risorsa captata. Inoltre l'attribuzione di una specifica classe di fattibilità, intersecandosi con gli altri ambiti di diversa pericolosità/vulnerabilità geologica, finirebbe con il generare una serie di classi e sottoclassi, con il rischio di rendere poco leggibili gli elaborati cartografici e meno chiare le norme da applicare nelle diverse zone del territorio comunale. A tal proposito si segnala nuovamente che l'area di tutela assoluta (che ricade comunque interamente in classe 4a, quindi di assoluta inedificabilità) e la fascia di rispetto della sorgente Edison (che ricade per almeno l'80% della sua estensione in classe 4a, di assoluta inedificabilità), sono perimetrate con chiarezza e ottima visibilità nella Carta dei Vincoli (Tav. 2) e nella Carta di Fattibilità Geologica (Tav. 4); inoltre le relative norme e disposizioni relative alla disciplina delle aree di salvaguardia sono interamente riportate nella Relazione Illustrativa all'aggiornamento dello Studio Geologico (pag. 12 e allegato 1) e nelle Norme Geologiche di Piano – sezione Vincoli.

4. in merito alla presunta presenza di un pozzo in via Gasparotto, le verifiche condotte e le informazioni disponibili presso l'Ufficio Tecnico comunale indicano che tale opera di presa non risulti più sussistere. In merito all'inoperatività/chiusura del pozzo e all'eventuale cessazione della concessione l'Amministrazione Comunale e gli scriventi ritengono, a norma del R.R. n. 2/2006 art. 39, comma 3, che debba essere rimesso all'ex concessionario e agli organismi di controllo (Provincia di Lecco) ogni intervento in merito.
5. lo Studio di individuazione del Reticolo Idrico Minore è stato approvato definitivamente dalla Regione Lombardia – Sede Territoriale di Lecco con provvedimento prot. AD10.2006.0002273 del 21.06.2006, e come tale recepito e inserito integralmente nella Carta di Fattibilità Geologica per le Azioni di Piano, introducendo la classe di fattibilità 4 per le fasce di rispetto. Per i tratti tombinati non si è ritenuto di apporre alcuna fascia di rispetto, scelta avallata dall'approvazione degli Uffici competenti. Il suggerimento di introdurre una fascia di rispetto di m 4 lungo i tratti tombinati nelle sole aree comprese nei nuovi ambiti di trasformazione non dovrà costituire variante allo Studio di Individuazione del RIM, bensì avere carattere di sola norma urbanistica per il singolo ambito di trasformazione, a discrezione dell'Amministrazione e dell'estensore del P.G.T.
6. il suggerimento di prevedere l'analisi della qualità dei suoli prima della realizzazione delle opere di urbanizzazione o edificatorie negli ambiti di trasformazione ritenuti critici è senz'altro condivisibile. Tuttavia si ritiene che l'attività di vigilanza da parte del Comune possa anche non passare attraverso nuove prescrizioni volte a imporre preventive analisi della qualità dei suoli o effettuazioni di piani di indagine, ma con l'applicazione rigorosa di quanto disposto dal D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008, art. 186 "terre e rocce da scavo". È noto inoltre che il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 dispone all'art. 242, commi 1 e 2, che sia compito di chi cagiona un'eventuale inquinamento o al rinvenimento di una possibile contaminazione storica dei suoli e delle acque, darne comunicazione agli organi di controllo competenti e successivo avvio agli interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione del sito.
7. è emerso che il comune di Paderno d'Adda risulta nei comuni compresi nell'Allegato 14 alla D.G.R. 8/7374 del 28.05.2008 per la presenza di "aree di elevato valore paesaggistico e ambientale a spiccata connotazione geologica (geositi)". La redazione dell'aggiornamento dello Studio Geologico comunale in data precedente al 28.05.2008 non ha reso possibile l'introduzione di questo tematismo nella cartografia. In conseguenza di quanto premesso si procederà con la revisione della

Carta dei Vincoli (Tav. 2) mediante l'individuazione su base cartografica di dettaglio del "geosito", indicato come "sezione cretaceo-terziaria" e localizzato nel sito denominato nella toponomastica locale "Valle del Freddo".

In conclusione si segnala che l'entrata in vigore a far data dal 01.07.2009 delle nuove *Norme Tecniche sulle Costruzioni* di cui al D.M. 14.01.2008 e Legge 77/2009, impone che le Norme Geologiche di Piano, redatte nel settembre 2006, vengano riviste e aggiornate alla luce dei nuovi provvedimenti legislativi in materia. Verrà pertanto trasmessa la versione aggiornata del fascicolo Norme Geologiche di Piano, unitamente alla nuova Carte dei Vincoli.

Vogliate gradire i più distinti saluti,

ORDINE DEI GEOLOGI della LOMBARDIA
GIULIO MAZZOLENI
geologo specialista
Albo n. 1321 AP
sezione A

dott. Giulio Mazzoleni, geologo

ORDINE DEI GEOLOGI della LOMBARDIA
DAVIDE INCERTI
geologo specialista
Albo n. 1322 AP
sezione A

dott. Davide Incerti, geologo

- Si allega alla presente Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla conformità dell'Aggiornamento dello Studio Geologico ai criteri vigenti (D.G.R. 8/7374 del 28.05.2008)